

News Sicurezza sul Lavoro

DATA NEWS: 10-09-2013

Legge n°98/2013

Il 20 agosto 2013 è stata pubblicata sulla G.U. n. 194 la Legge n.98/2013 di conversione del Decreto Legge n.69/2013 (DECRETO DEL FARE) di cui avevamo dato precedente notizia.

Sono stati accolti diversi emendamenti promossi da CIIP pertanto il contenuto del Decreto Legge n.69 è stato modificato sotto diversi aspetti. Di seguito è riportata una sintesi dei principali contenuti relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro. In rosso sono evidenziati i contenuti che differiscono da quanto riportato nel Decreto Legge n.69/2013.

[Articolo 32 Legge 98/2013 \[Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia\]](#)

- [articolo 26 D.Lgs. 81/08 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"](#)
 - Per i settori di attività a basso rischio infortunistico **e di malattie professionali (con riferimento sia all'attività del committente sia alle attività dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi)**, non è più strettamente necessaria l'elaborazione del DUVRI da parte del committente, ma è sufficiente l'**individuazione di un incaricato**, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alle operazioni di cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del DUVRI questo deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. In caso di nomina dell'incaricato o di sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.
I settori a basso rischio infortunistico saranno stabiliti, sulla base degli indici infortunistici dell'Inail, da un futuro decreto del Ministro del Lavoro sentita la Commissione consultiva e con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni.

News Sicurezza sul Lavoro

- Quanto sopra indicato (elaborazione del DVRI oppure, ove applicabile, nomina dell'incarico) non è necessario per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature oppure ai lavori o servizi la cui durata è non superiore a **5 uomini/giorno**, a meno che non comportino rischi derivanti dal **rischio incendio elevato** (ai sensi del DM 10/03/98) o dallo **svolgimento di attività in ambienti confinati** o dalla presenza di agenti cancerogeni, **mutageni** o biologici, **di amianto** o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
- **articolo 29 D.Lgs. 81/08 "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi"**
 - Il futuro Decreto riguardante l'individuazione dei **settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali**, porterà in allegato un modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio potranno **dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi** di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta comunque ferma la loro facoltà di utilizzare le procedure standardizzate".
- **articolo 31 D.Lgs. 81/08 "Servizio di Prevenzione e Protezione"**
 - E' specificata la necessità da parte del Datore di Lavoro di **organizzare prioritariamente il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda** o dell'unità produttiva.
- **articoli 32 D.Lgs. 81/08 "Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei RSPP interni ed esterni" e 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"**
 - Il decreto prevede la possibilità, in tutti casi di formazione e aggiornamento, previsti dal D.Lgs. 81/08, in cui i **contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano**, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione oppure per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di **riconoscere credito formativo** per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. **Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza Permanente.**

News Sicurezza sul Lavoro

- **articolo 67 D.Lgs. 81/08 Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio**
 - in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio. Il Decreto esplicita che **la comunicazione** prevista dall'art. 67 **viene effettuata dal Datore di Lavoro nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive** con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo. L'obbligo di tale comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
- **articolo 71 D.Lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro [attrezzature di lavoro]**
 - Il Decreto prevede che nel caso delle attrezzature riportate in Allegato VII la **prima verifica periodica da parte di INAIL**, il termine temporale per l'esecuzione delle verifiche è di **45 giorni dalla data di messa in servizio dell'attrezzatura**. Una volta decorso inutilmente il termine di 45 giorni il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altro soggetti pubblici o privati abilitati.
 - Le successive verifiche sono effettuate, **su libera scelta del datore di lavoro**, dalle ASL, o ove sia previsto dalle ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.

News Sicurezza sul Lavoro

- **articolo 88 D.Lgs. 81/08 “Campo di applicazione” e 104 bis “Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili” [cantieri temporanei o mobili]**
 - Sono introdotte modifiche alle esclusioni dal campo di applicazione del Capo I Titolo IV “MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI” inserendo “ **ai lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché a piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI**
Applicazione: immediata
 - Con futuro decreto verranno individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi
Applicazione: non immediata, a seguito entrata in vigore decreto citato
- **Articolo 225 Misure specifiche di protezione e di prevenzione [PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI] - Articolo 240 - Esposizione non prevedibile [PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI] - Articolo 250 - Notifica [PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO]- Articolo 277 [ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI]**
 - E’ introdotta la modalità di notifica per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

Articolo 35 Legge 98/2013 [Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia]

- **articolo 3 D.Lgs. 81/08 Campo di applicazione [PRINCIPI COMUNI]**
 - Verrà emanato specifico decreto che definirà misure di **semplificazione della documentazione che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi** di informazione, formazione previsti dal d.lgs. 81/08 in relazione alle prestazioni lavorative regolamentate dal d.lgs. 274/2003 che implicano una **permanenza del lavoratore** in azienda per un periodo **non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare** di riferimento. Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 36, 37 del D.Lgs. 81/08.

News Sicurezza sul Lavoro

- Con decreto futuro **verranno definite le misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.**

Articolo 38 Legge 98/2013 [Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia]

- **Disposizioni relative alla prevenzione incendi [DPR 151/2011]**

- Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del DPR 151/2011, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento DPR 151/2011 sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 [valutazione dei progetti] qualora ora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
- I soggetti di cui sopra presenteranno l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 [valutazione dei progetti] e l'istanza di cui all'articolo 4 [SCIA] del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso

Articolo 45-bis Legge 98/2013 [Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia]

- **articolo 73 D.Lgs. 81/08 Campo di applicazione [PRINCIPI COMUNI]**

- Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle **macchine agricole**, in attuazione di quanto disposto dall'accordo **22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012**, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è **differito al 22 marzo 2015.**

News Sicurezza sul Lavoro

In particolare è sostituito il comma 4 bis dell'art. 306 D.Lgs. 81/08 con il seguente:

- “ Le **ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie** previste dal decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. **In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%**. Le maggiorazioni derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate, per metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro effettuate da Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”